



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SAPONARA, ROMEO, BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, SIRI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SBRANA, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2019

Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge vuole essere uno strumento concreto di sostegno e rilancio del territorio montano ed è volto, in particolare, a garantire agevolazioni alle piccole e microimprese che intendono investire sull'Appennino, in aree logisticamente svantaggiate.

Negli ultimi anni i territori montani della provincia di Parma hanno conosciuto un disagio sempre più profondo, economico e sociale, dovuto alla crisi che, impietosa, ha colpito le aziende, al progressivo taglio di servizi strategici, alla carenza di infrastrutture, alla trasformazione del mondo agricolo e al conseguente spopolamento.

I territori della montagna, oggi, appaiono inseriti in un contesto di seria marginalità e di profondo svantaggio rispetto ad altre aree della provincia e pagano lo scotto di una difficoltà intrinseca che non appare superabile senza un serio intervento pubblico; solo politiche mirate possono arrestare una tendenza che, purtroppo, sta diventando sempre più preoccupante.

Negli ultimi anni decine di attività in montagna, piccoli e fondamentali presidi per le comunità locali, portatrici di tradizione, storia e cultura, sono state chiuse a causa del caro affitti e dell'alta tassazione. È dunque compito delle istituzioni porre in atto strategie concrete per non disperdere la ricchezza della montagna, fatta di risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali, nonché un vero e proprio tesoro, unico e impareggiabile, che può essere salvaguardato solo evitando lo spopolamento di aree nelle quali la presenza umana si rivela fondamentale e necessaria.

I dati demografici presentati dall'ufficio statistica della provincia di Parma nell'anno

2018 sono ormai un forte segnale d'allarme; se nel 2035 viene previsto un aumento degli anziani ed un crollo delle nascite, per i comuni dell'Appennino interessati, queste proiezioni significano (molto prima del 2035) una desertificazione demografica allarmante con la sparizione di intere comunità nei comuni più piccoli dove già scarseggiano le iscrizioni alla scuola primaria.

Il presente disegno di legge, pertanto, individua nell'istituzione di una zona economica speciale (ZES) uno strumento valido per attrarre nuovi investimenti e raggiungere l'agognato obiettivo di creare nuova occupazione in queste aree, producendo conseguentemente un maggiore benessere economico e sociale, arrestando lo spopolamento, tutelando e salvaguardando il complesso delle tradizioni culturali, enogastronomiche, imprenditoriali ed ambientali del nostro appennino.

Il disegno di legge consta di 8 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una zona economica speciale (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale delle zone montane situate nell'appennino della provincia di Parma, nella regione Emilia-Romagna, ed al fine di favorirne lo sviluppo occupazionale ed il ripopolamento, nonché di sostenere le attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono.

L'articolo 2 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per la definizione dell'ambito territoriale della ZES e delle modalità attuative ai fini

della fruizione delle agevolazioni fiscali. Il medesimo articolo definisce altresì i soggetti cui si applicano le agevolazioni stesse.

L'articolo 3 definisce nel dettaglio le agevolazioni, consistenti nella esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dei contributi previdenziali sulle retribuzioni.

L'articolo 4 prevede misure per favorire l'occupazione.

L'articolo 5 definisce gli interventi per il potenziamento del trasporto pubblico nelle

zone montane situate nell'appennino della provincia di Parma, nella regione Emilia-Romagna.

L'articolo 6 contiene la norma relativa agli aiuti di Stato.

L'articolo 7 definisce le norme in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio nelle zone montane situate nell'Appennino della provincia di Parma, nella regione Emilia-Romagna.

L'articolo 8 contiene la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale delle zone montane situate nell'appennino della provincia di Parma, nella regione Emilia-Romagna, di favorirne lo sviluppo occupazionale ed il ripopolamento, nonché di sostenere le attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono, è istituita una zona economica speciale (ZES) secondo le modalità individuate dalla presente legge.

Art. 2.

(Istituzione di una zona economica speciale nella provincia di Parma)

1. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'appennino della provincia di Parma, nella regione Emilia-Romagna.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

4. Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 2 del presente articolo e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 3.

(Regime fiscale)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese di cui all'articolo 2, comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi delle società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a

tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2023, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo e nono anno al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Misure per favorire l'occupazione)

1. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui all'articolo 2 è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

Art. 5.

(Interventi a favore del trasporto pubblico nelle aree montane)

1. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni

montani facenti parte della ZES di cui all'articolo 2.

2. Il Fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

3. La regione Emilia Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 1, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

Art. 6.

(Aiuti di Stato)

1. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 7.

(Norme in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio)

1. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui all'articolo 2, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi ri-

guardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali presenti sul territorio della ZES.

2. La detrazione di cui al comma 1 può essere ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo, anziché in dieci.

3. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché le eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*octies*, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

€ 1,00